UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI
Ufficio Servizi di staff ASBD

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI UNA LICENZA D'USO PER IL *SOFTWARE* ANTIPLAGIO *COMPILATIO*® O SOLUZIONE EQUIVALENTE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DELLA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2021

1. Oggetto dell'appalto 2
2. Documenti del contratto 2
3. Durata e importo del contratto 2
4. Revisione dei prezzi 2
5. Fatturazione e pagamenti 2
6. Forza Maggiore 3
7. Penali 3
8. Personale addetto e sicurezza 4
9. Subappalto 4
10. Divieto di sospensione della fornitura 5
11. Divieto di cessione del contratto 5
12. Risoluzione del contratto 5
13. Recesso 6
14. Fallimento dell'appaltatore 6
15. Obblighi a carico dell'impresa 6
16. Garanzie definitive 6
18. Proprietà dei dati 9
19. Controversie e foro competente 9
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 10
21. Contesto di riferimento e finalità 10
22. Requisiti funzionali 10
23. Requisiti tecnici 11
24. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione della fornitura e del servizio 11
25. Avvio del servizio 13
26. Servizi di supporto in caso di cessazione del contratto 13

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in unico lotto della fornitura di una licenza d'uso per il *software* antiplagio *Compilatio*® o soluzione equivalente e servizi gestionali connessi finalizzata a verificare l'originalità degli elaborati finali degli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria per la durata di 36 mesi a partire dal 1° settembre 2021, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

3. Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto del presente affidamento avrà la durata di 36 mesi a decorrere dal 1° settembre 2021.
L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € **23.800,00** (ventitremilaottocento/00) IVA 22% esclusa.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

4. Revisione dei prezzi

L'importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto: ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 non sono previste clausole di revisione dei prezzi. L'affidatario non potrà, inoltre, richiedere all'Ateneo altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

5. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione, in unica soluzione, avverrà successivamente all'attivazione della licenza.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Ateneo del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate all'Area Servizi Bibliotecari e Documentali, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su **www.indicepa.it**: **G6ECD2**.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "*Split payment*" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto liquidabili fatture sprovviste della dicitura "*Scissione dei pagamenti*".
L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Forza Maggiore

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo al Fornitore.
In ogni caso l'Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata fornitura.

7. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, in particolare

sarà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di attivazione fissati all'art. 25.
Gli inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto, a mezzo PEC, dal Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ateneo, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
L'affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'affidatario all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio.
L'affidatario, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'affidatario, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

9. Subappalto

In considerazione della natura della fornitura non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che ai sensi del succitato art. 105 comma 3), lett. b) non si configurano, per la loro specificità, come attività affidate in subappalto la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

10. Divieto di sospensione della fornitura

L'affidatario non può sospendere o ritardare la fornitura e il servizio unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Ateneo. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento della fornitura e del servizio, da parte dell'affidatario, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso, l'affidatario non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Ateneo, mentre quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione della fornitura e del servizio.

11. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Ateneo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

12. Risoluzione del contratto

Si applica l'art.108 del codice contratti pubblici. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altro contraente/affidatario il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Ateneo ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- in caso di applicazione di penali il cui ammontare complessivo supera il 10% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto dei termini previsti dall'art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all'affidatario (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

13. Recesso

L'Università degli Studi dell'Insubria potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Ateneo ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

14. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'affidatario e nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/16.

15. Obblighi a carico dell'impresa

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

16. Garanzie definitive

Trattandosi di appalto inferiore a € 40.000,00, non è necessaria la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

17. Tutela della Privacy e Protezione dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "Responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire la licenza d'uso per il software antiplagio *Compilatio*® o soluzione equivalente e i servizi gestionali connessi finalizzati a verificare l'originalità degli elaborati finali degli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio, in particolare si tratta del dato di contatto casella di posta elettronica istituzionale (che corrisponde al nome utente) e dati di navigazione degli utenti istituzionali.
5. Categorie di interessati: docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dell'Ateneo.

c) Obbligazioni dell'affidatario nei confronti dell'Università

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il Responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
   - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
   - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o

servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al Responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di

trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del Fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

18. Proprietà dei dati

Tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla totalità dei dati conferiti nell'esecuzione dell'appalto rimangono in capo all'Università degli Studi dell'Insubria.

Resta inteso che tutti i diritti, i titoli e gli interessi, tra cui, senza limitazione alcuna, i diritti di brevetto, i diritti d'autore, il segreto industriale, i marchi registrati, i marchi di servizio ed eventuali altri diritti d'uso della proprietà intellettuale, oltre a eventuali valori di avviamento ad essi associati, la documentazione connessa al *software* antiplagio *Compilatio*® o soluzione equivalente oggetto della presente fornitura sono e saranno di proprietà esclusiva dell'Affidatario.

19. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Affidatario di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

Per tutte le controversie che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2016 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

20. Anticorruzione e Trasparenza

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it alla pagina **https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-**

triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

21. Contesto di riferimento e finalità

L'Ateneo condanna ogni forma di plagio e ha adottato un Codice etico integrato in cui sono declinati diritti e doveri nell'ambito dell'attività didattica e ha previsto la verifica antiplagio fra le attività di controllo nell'iter di conseguimento titolo per garantire l'autenticità e l'integrità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte a conclusione del ciclo di studi. A tale scopo intende adottare uno strumento di supporto all'attività didattica di verifica degli elaborati degli studenti, mettendo a disposizione dei docenti il *software Compilatio*® o soluzione equivalente per automatizzare il processo di analisi dei testi, agevolando e promuovendo la corretta citazione delle fonti di riferimento da parte dello studente.

Il controllo degli elaborati è svolto con funzione preventiva e educativa non meramente sanzionatoria in modo tale che lo studente, ricevute indicazioni sul corretto sistema di citazione delle fonti, possa, sotto la guida del docente, apportare le necessarie modifiche al proprio elaborato.

Il *software* in licenza d'uso deve essere in grado di integrarsi con il servizio di autenticazione istituzionale dell'Ateneo e deve poter essere utilizzata all'interno della piattaforma *e-learning* dell'Ateneo basata su soluzione *opensource* Moodle.

22. Requisiti funzionali

La soluzione dovrà garantire:

1. Accesso e indicizzazione delle pagine *web* e dei contenuti *open source*
2. Accesso e indicizzazione di repository specifici
3. Analisi di file caricati in formato *.docx, .txt, .pdf, .odt, LaTex*
4. Consegna diretta da parte del docente
5. Creazione di gruppi di consegna con attributi comuni
6. Gestione consegna di *file* multipli
7. Gestione consegna plurima del medesimo *file*
8. La possibilità di scaricare/ricevere/stampare una ricevuta relativa all'inserimento del *file*
9. La produzione di un report scaricabile e stampabile contenente i dettagli relativi al confronto
10. La valutazione della pertinenza delle fonti individuate
11. L'esclusione delle fonti non pertinenti con ricalcolo immediato della percentuale di similitudine totale
12. L'inserimento di testi di riferimento per singolo docente
13. L'elaborazione statistica con i dati di utilizzo e i risultati delle verifiche
14. In caso di similitudini tra documenti di utenti sia del nostro stesso Ateneo, che appartenenti a istituzioni diverse, occultamento del nome del proprietario del documento, e criptazione delle zone di testo non simili
15. La personalizzazione delle soglie di allerta.

23. Requisiti tecnici

Caratteristiche dell'applicazione:

1. La licenza d'uso deve essere dimensionata per circa 10.000 studenti e circa 2.000 laureati/anno. Ogni docente deve avere un accesso personale e poter effettuare analisi illimitate;
2. Il sistema deve essere utilizzabile mediante interfaccia *web* esclusivamente con protocollo *https*;
3. Il sistema deve garantire la compatibilità con i *browser* più diffusi (*FireFox*, *Chrome*, *Internet Explorer*, *Edge*) nelle versioni aggiornate;
4. L'interfaccia deve essere di tipo *responsive* e compatibile con le principali piattaforme *mobile*;
5. L'accesso al sistema da parte degli utilizzatori deve essere effettuabile esclusivamente in modalità autenticata e con le medesime credenziali rilasciate dall'Ateneo per altre tipologie di servizi. A tale scopo, l'autenticazione del sistema deve poter essere gestibile in almeno una delle seguenti modalità:
   a) Mediante protocollo SAML 2.0 e tramite interazione fra il Service Provider Shibboleth (SP) gestito dall'aggiudicatario e l'IdP *Shibboleth* dell'Ateneo installato presso il *datacenter* del consorzio CINECA.
   b) Mediante protocollo LDAPs e tramite interazione diretta con il sistema di autenticazione dell'Ateneo;
6. La soluzione deve essere corredata di uno strumento (sotto forma di *plug-in* o *estensioni*) integrabile tramite API nella piattaforma di *e-learning* di Ateneo basata su *Moodle*. Tale strumento dovrà permettere l'esame antiplagio degli elaborati di studenti attraverso gli strumenti di valutazione messi a disposizione dal *software*;
7. Il *datacenter* del Fornitore ove sono collocati i server e i tutti i dati raccolti e trattati nell'ambito dell'erogazione del servizio attraverso tale licenza d'uso, ivi inclusi i siti di *disaster recovery* predisposti devono essere esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea;
8. La soluzione deve garantire la conformità con la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
9. La soluzione deve garantire conformità con le Misure Minime per la sicurezza informatica della PA definite dalla circolare Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, 18 aprile 2017, n. 2;
10. La soluzione deve garantire la conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR *General Data Protection Regulation*) Regolamento UE 2016/679;

24. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione della fornitura e del servizio

Il servizio deve comprendere:

1. Formazione, tramite mezzi di comunicazione remota, rivolta al personale ICT e al personale dell'Ateneo preposto al supporto degli utenti finali per l'utilizzo del sistema. Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibili materiali informativi relativi alle funzioni e ai moduli della piattaforma, rendendoli accessibili *on-line*. Il materiale, a titolo esemplificativo, manuali e video tutorial, dovrà comprendere: documentazione generale sul prodotto, materiali informativi sui singoli moduli/aree funzionali, *release note* degli aggiornamenti, documenti riguardanti l'implementazione del servizio, documentazione relativa alle tematiche del plagio.
2. Attività di avvio e configurazione del servizio.
3. Manutenzione correttiva.
4. Manutenzione evolutiva rispetto al miglioramento e arricchimento funzionale del prodotto che il Fornitore valuta di carattere ed interesse generale per l'evoluzione del prodotto.

5. Servizio di *help desk* per l'assistenza tecnica al personale ICT e al personale dell'Ateneo preposto al supporto dell'utenza accademica tramite mezzi di comunicazione (telefono, posta elettronica, videoconferenza, ecc.) e interfaccia *web*.
6. Servizio di *help desk* per l'assistenza funzionale sull'applicativo per i docenti tramite interfaccia *web*.

24.1 Livelli di servizio (Service Level Agreement)

La fornitura dovrà prevedere e garantire i seguenti livelli di servizio:

- L'accesso tramite interfaccia *web* dovrà, di norma, essere attivo H24 7 giorni su 7;
- in caso di interruzione programmata o indisponibilità dell'accesso attribuibile a cause fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, incluso qualsiasi evento di Forza Maggiore o dalla prestazione da parte di qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione o di servizi Internet, il servizio dovrà prevedere l'invio di una segnalazione al Referente d'Ateneo per il servizio che sarà comunicato in sede di avvio;
- il Fornitore dovrà garantire l'applicazione di aggiornamenti evolutivi del *software* non appena questi vengono rilasciati;
- il Fornitore dovrà garantire l'applicazione delle *patch* di sicurezza non appena queste vengono rilasciate;
- il Fornitore dovrà conservare i *log* di accesso all'interfaccia *web* per almeno 12 mesi;

Tutte le problematiche riscontrate dall'Ateneo saranno segnalate creando un *ticket* sul sistema di segnalazione che il Fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione.
Il calcolo del tempo di risposta verrà effettuato dal momento dell'apertura del *ticket*.
Di seguito vengono descritti gli eventi ed i tempi di risposta relativi alle diverse problematiche:

- *Servizio di accesso via web non disponibile*: tempo di risoluzione entro 3 ore (dal lunedì al venerdì).
- *Segnalazione di guasti e/o errori non bloccanti*: tempo di risposta entro 3 giorni lavorativi.

Dovrà inoltre essere resa disponibile una linea telefonica dedicata per il Referente di Ateneo nell'orario d'ufficio nei giorni feriali (lunedì-venerdì ore 8.00-13.00 – 14.00-17.00).

24.2 Manutenzione correttiva

Per "Manutenzione correttiva" si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure, dei programmi e di tutti i componenti del servizio. L'attività di manutenzione correttiva dovrà essere erogata relativamente al *software* in esercizio.
Tale attività è innescata da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione e/o delle funzioni o da differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del *software* applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione.
Il servizio di manutenzione correttiva è pertanto teso alla rimozione delle cause e degli effetti, dei malfunzionamenti delle funzionalità e del *software* in esercizio per ripristinarne la piena operatività.
I guasti e/o malfunzionamenti del sistema possono essere raggruppati in 2 macrocategorie:

- *guasti bloccanti*: sono tutti quei guasti o malfunzionamenti che di fatto impediscono la fruibilità di una o più funzionalità del sistema (a titolo di esempio un guasto *hardware* che pregiudica la disponibilità di una o più funzionalità erogate dal sistema, oppure un malfunzionamento *software* che pregiudica la disponibilità di una o più funzionalità erogate dal sistema);
- *guasti non bloccanti*: sono tutti quei guasti o malfunzionamenti che di fatto possono comportare il degrado delle prestazioni del sistema ma non impediscono la fruibilità di una o più

funzionalità del sistema (a titolo di esempio un guasto *hardware* che non pregiudica la disponibilità di una o più funzionalità erogate dal sistema grazie a meccanismi di ridondanza e *fail over*, oppure un malfunzionamento *software* che non pregiudica la disponibilità di una o più funzionalità erogate dal sistema);

La manutenzione correttiva segue una modalità di erogazione di tipo continuativo ed è, in linea di massima, non pianificabile essendo orientata alla rimozione dei difetti causati dal *software* stesso e dai malfunzionamenti delle componenti *hardware* del servizio.

24.3 Manutenzione evolutiva

Per "Manutenzione evolutiva" si intende l'attività di manutenzione volta a migliorare le funzionalità del sistema per assicurare una sempre crescente aderenza delle procedure alle esigenze di automazione ed integrazione con l'ambiente informativo circostante o che si rendessero necessarie a seguito di variazioni regolamentari proprie dell'Università.
L'attività di manutenzione evolutiva dovrà essere erogata relativamente al *software* in esercizio, ivi comprese le componenti che il Fornitore avrà modificato o realizzato ex-novo nel corso del periodo contrattuale.

25. Avvio del servizio

Il Fornitore deve individuare un Referente che possa agevolare le attività di predisposizione iniziale del servizio.
Le macro fasi nelle quali si articolano le attività e i servizi oggetto del presente capitolato su cui il referente della ditta aggiudicataria dovrà effettuare attività di supervisione sono:

- Parametrizzazione del *software* in base alle specifiche dell'Ateneo
- Integrazione con il servizio di *Single Sign On* di Ateneo
- Integrazione con la piattaforma *e-learning* d'Ateneo
- Rilascio della licenza d'uso e relativi codici di attivazione, erogazione del servizio, assistenza e manutenzione
- Formazione.

L'Ateneo nominerà come controparte un referente unico, in qualità di coordinatore delle attività e delle professionalità da coinvolgere all'interno dell'organizzazione.
Tutte le attività indicate devono essere condotte in stretta collaborazione con il referente nominato da parte dell'Ateneo e con le figure da questi identificate per la verifica del funzionamento del sistema nel suo complesso.
A partire dalla data di stipula del contratto, il Fornitore deve svolgere tutte le attività che consentono l'esecuzione coordinata del progetto di avvio entro 15 (quindici) giorni solari.

26. Servizi di supporto in caso di cessazione del contratto

Il Fornitore si impegna in caso di interruzione del rapporto a fornire i dati in modo fruibile, in formato aperto, concordato e comunque utilizzabile dall'Amministrazione, corredati di dettagliata e aggiornata documentazione tecnica della struttura dati (descrizione tabelle, campi e relazioni, configurazioni e personalizzazioni). Dovrà inoltre fornire il supporto per la migrazione dei dati di proprietà dell'Amministrazione dal proprio sistema a quello di un eventuale nuovo fornitore subentrante.

Il Fornitore è inoltre tenuto, salvo nei casi previsti dalla legge, alla cessazione del contratto e dopo la conclusione delle operazioni di esportazione dei dati, a cancellare dalla piattaforma tutti i dati di proprietà dell'Ateneo.
Si precisa che, come specificato all'art. 3, non sono ammessi costi aggiuntivi rispetto all'offerta presentata dall'impresa.